

# Codice Deontologico

## Preambolo

*La finalità del presente codice è di stabilire le regole di condotta dei soci iscritti ad ANRA - risk manager e/o responsabili delle assicurazioni aziendali - verso l'azienda di appartenenza, nei confronti di altri risk manager e/o responsabili delle assicurazioni aziendali, e dei terzi, nonché di stabilire regole coerenti con i principi in essere per lo svolgimento della professione nell'ambito dell'Unione Europea. E' impegno dell'Associazione motivare i propri soci affinché osservino e mantengano ai più alti livelli l'integrità ed etica professionale.*

## Principi generali

### Art. 1 Profili professionali

Il risk manager monitora ed analizza i rischi ordinari e straordinari correlati all'attività aziendale, li condivide possibilmente con il top management e formula con il loro accordo un piano operativo per la gestione dei rischi.

Il risk manager o il responsabile delle assicurazioni aziendali (insurance manager) - qualora diverso dal risk manager - imposta, realizza e gestisce il piano assicurativo dell'azienda.

Nell'ambito della loro attività questa o queste figure professionali gestiscono, direttamente o indirettamente, i sinistri che coinvolgono l'azienda.

### Art. 2 Ambito di applicazione del Codice deontologico

L'Associazione richiede ai propri Soci rigore morale e correttezza comportamentale in ambito professionale. L'appartenenza all'Associazione è quindi subordinata al mantenimento di condotta irreprensibile, improntata al rispetto della dignità, probità e decoro del ruolo esercitato nello svolgimento dell'attività professionale nei confronti della propria Azienda, dell'Associazione o dei propri soci e di tutti gli interlocutori/controparti con cui ha rapporti professionali.

### Art. 3 Potestà disciplinare e regolamentare

Nel caso in cui il socio violi le regole deontologiche è facoltà del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei ProbiViri, adottare i provvedimenti disciplinari necessari, tra cui anche la radiazione del socio dall'associazione.

### Art. 4 Doveri dei soci

I soci si assumono l'impegno di:

- acquisire e mantenere un appropriato livello di competenza professionale e perseguire un costante accrescimento di conoscenze e di capacità nell'ambito della gestione dei rischi aziendali e sue applicazioni;
- migliorare, attraverso le proprie capacità professionali, il profilo professionale del risk manager e del responsabile delle assicurazioni aziendali, anche a beneficio dell'associazione;
- incoraggiare l'applicazione dei principi di risk management a beneficio della propria azienda e del contesto sociale;
- svolgere il proprio ruolo con diligenza, nel rispetto di leggi, regolamenti e norme;
- non divulgare notizie riservate e richiedere il rispetto di riservatezza ai propri collaboratori e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale;
- non trarre un utile personale, di qualsiasi natura, da informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione o dalle relazioni con il mercato assicurativo e riassicurativo e con i fornitori o i clienti;
- non fornire coscientemente al mercato assicurativo e riassicurativo, agli stakeholder della propria azienda e a tutti coloro che sono implicati nel processo di risk management e di gestione delle assicurazioni aziendali informazioni fuorvianti che possano indurre ad una errata valutazione dei rischi o dei danni;
- non avanzare consapevolmente richieste dolose di risarcimento;
- rispettare rigorosamente la disciplina che regola il conflitto di interessi contenuta in leggi e regolamenti, svolgendo la propria attività e/o incarico nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice ed evitando che la propria autonomia e obiettività professionale sia limitata e/o influenzata da un esistente conflitto di interesse;
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall'art. 2 del presente Codice Deontologico.

Milano, 19 dicembre 2012